altri Stati membri hanno registrato un lieve aumento in valore assoluto, mentre, in valore relativo, sono passate dal 25 % al 30 % delle importazioni complessive dei filati in oggetto ; che detto volume di 500 tonnellate non sembra possa essere contestato ; che, pertanto, è opportuno concedere un contingente tariffario di 500 tonnellate per i filati in oggetto al dazio del 3 %, il che corrisponde al contingente consolidato nell'ambito del G.A.T.T. al dazio succitato ;

Considerando che, dai dati statistici di cui sopra riguardanti i prodotti di cui trattasi, risulta che il contingente tariffario così stabilito non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a danno di altri Stati membri ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione « nello stato » in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 3 % è concesso alla Repubblica federale di Germania per le sue importazioni da paesi terzi e per l'utilizzazione, sul suo territorio, di filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppa) che misurano, per ogni chilogrammo, 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti sul ritorto (câblés) per l'industria delle calzature o per la legatura di cavi, di cui alla voce ex 54.03 B I a della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 500 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per le polveri di ferro o di acciaio gregge della voce ex 73.05 A

(66/646/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

Vista la lettera del 28 aprile 1966 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 11.000 tonnellate al dazio del 4 % per le polveri di ferro o di acciaio gregge, di cui alla voce ex 73.05 A della tariffa doganale comune, voce compresa nell'elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, le polveri di ferro o di acciaio gregge erano importate nella Repubblica federale di Germania al dazio del 3 %, mentre il dazio della tariffa doganale comune è dell'8 % ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966 (1° trimestre)
Consumo	11.136	12.191	11.145	13.043	15.098	15.743	
Produzione interna	6.000	6.000	6.000	6.000	7.400	7.900	
Importazioni :							
— da paesi terzi	5.998	7.289	6.486	8.223	9.969	10.547	4.099
— dagli altri Stati membri	314	369	351	413	330	344	184
di cui : Francia	143	108	195	238	222	130	120
Esportazioni	1.182	1.467	1.692	1.593	2.601	3.047	821

Considerando che nella Repubblica federale di Germania la produzione di polveri di ferro o di acciaio gregge copre soltanto il 49 % del suo fabbisogno e che la produzione degli altri Stati membri non è sufficiente a coprire detto fabbisogno ;

Considerando che, in base ai dati statistici degli ultimi anni, le importazioni nella Repubblica federale di Germania di polveri di ferro o di acciaio gregge in provenienza da paesi terzi rappresentano in media oltre il 96 % delle importazioni totali di questi prodotti ; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Repubblica federale di Germania dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni da paesi terzi ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dell'articolo 25 del Trattato, che deve essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti in oggetto, dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ; che, per quanto concerne in particolare lo Stato membro richiedente, gli inconvenienti cui occorre ovviare vanno valutati non sotto l'aspetto dell'aumento dei dazi della sua tariffa doganale, bensì in funzione delle conseguenze di tale aumento ;

Considerando che per le polveri di ferro o di acciaio gregge la domanda della Repubblica federale di Germania si riferisce a polveri di qualità particolari, scarsamente disponibili nella Comunità e destinate alla fabbricazione di oggetti speciali ; che attualmente le importazioni di tali polveri dai paesi terzi dovrebbero essere soggette ad un dazio del 6,4 %, mentre anteriormente al primo ravvicinamento alla tariffa doganale comune la tariffa doganale tedesca prevedeva un dazio del 3 % ; che, data la particolare situazione di tali prodotti questo aumento sembra costituire un onere tutt'altro che trascurabile ; che, sebbene la produzione comunitaria sia limitata, essa può nondimeno soddisfare in certa misura le esigenze della Repubblica federale di Germania, la cui produzione interna copre circa il 49 % del fabbisogno totale ; che inoltre non è esclusa una certa intercambiabilità tra le qualità di polveri prodotte nella Comunità e quelle contemplate nella domanda della Repubblica federale di Germania ;

Considerando pertanto che gli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente per le polveri di cui trattasi non appaiono gravi ; che, tenendo conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per questa materia di base, tali inconvenienti sembrano tuttavia giustificare una deroga agli imperativi d'una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che l'incremento delle importazioni globali nella Repubblica federale di Germania dei prodotti in oggetto dal 1962 corrisponde ad un aumento annuo medio di 1.700 tonnellate, incremento che ha segnato una lieve flessione nel 1965 ; che, tuttavia, sulla base dei dati relativi alle importazioni complessive del 1° trimestre 1966 e tenuto conto anche delle fluttuazioni trimestrali tutt'altro che trascurabili registrate dalle importazioni in oggetto, sembra certo che detta tendenza progressiva debba perdurare anche nel 1966 e nel 1967, per cui le importazioni globali potrebbero superare largamente la cifra di 15.000 tonnellate ; che le esportazioni effettuate dalla Repubblica federale di Germania riguardano qualità di polveri diverse da quelle importate nel quadro del contingente tariffario ; che, sebbene la produzione di polveri di ferro in genere appaia destinata a svilupparsi nella Comunità, il volume contingentale di 11.000 tonnellate richieste dalla Repubblica federale di Germania lascia sussistere un margine sufficiente per le importazioni dalla Comunità ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, il Consiglio ha la facoltà di concedere contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo e che, concedendo un contingente tariffario, è necessario in particolare evitare il rischio di spostamenti di attività a svantaggio di altri Stati membri ; che, in particolare, è opportuno tener conto per ciascun prodotto del grado di ravvicinamento al dazio della tariffa doganale comune nonché del grado di riduzione dei dazi doganali attuata tra gli Stati membri ; che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

Considerando che, tenendo conto di quanto precede, si può ritenere opportuna la concessione, per le polveri di ferro o di acciaio gregge, di un contingente tariffario di 11.000 tonnellate al dazio del 4 % ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione « nello stato » in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 4 % è concesso alla Repubblica federale di Germania per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione, sul suo territorio, di polveri di ferro o di acciaio gregge di cui alla voce ex 73.05 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 11.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per le polveri di ferro o di acciaio della voce 73.05 A

(66/647/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

Vista la lettera del 20 maggio 1966 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 2.000 tonnellate al dazio del 2,9 % per le polveri di ferro o di acciaio di cui alla voce 73.05 A della tariffa doganale comune, voce compresa nell'elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, anteriormente al 1º gennaio 1961, le polveri di ferro o di acciaio erano importate dal Regno dei Paesi Bassi in esenzione da dazio,